

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	51
DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	52
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	63
AVVERTENZA	62

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.40.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione del presidente sull'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze svoltasi ieri in Senato. Nel sottolineare l'importanza per il proprio gruppo, che rappresenta l'unico gruppo di opposizione, di conoscere preventivamente le modalità organizzative dei lavori della Commissione, lamenta che i deputati non siano stati avvisati del cambio di sede dell'audizione, dalla Camera al Senato, né siano stati informati sui criteri in base ai quali erano ammessi gli interventi né sulla durata degli

stessi. Riferisce che, ieri, i deputati del proprio gruppo appartenenti alle Commissioni V, VI e XIV, convocate per l'audizione, lo avevano chiamato per chiedergli spiegazioni e che, dopo aver sentito più volte gli uffici, egli aveva inviato l'indicazione di coloro che intendevano intervenire, anche se tuttavia tale elenco non era stato poi rispettato.

Fabio MELILLI, *presidente*, nello scusarsi per i problemi, anche tecnici e riguardanti il collegamento, verificatisi nella seduta di ieri, ricorda che la 5^a Commissione del Senato ha avanzato la richiesta di presiedere la seduta convocata per l'audizione del Ministro Franco con la partecipazione di sei Commissioni tra Camera e Senato e, alla richiesta di codesta presidenza di riunirsi in una sala della Camera per avere un luogo più idoneo ad accogliere i partecipanti, è stato fatto presente dagli uffici del Senato che la Presidente Casellati aveva assicurato la disponibilità di un'aula adeguata allo svolgimento dell'audizione. Precisa inoltre che la convocazione della Commissione, trasmessa ai componenti della

stessa, recava l'indicazione dell'Aula del Senato in cui si sarebbe svolta la seduta. Sottolinea, altresì, la difficoltà di organizzare nella giornata di ieri la riunione degli Uffici di presidenza di ben sei Commissioni.

Fa presente, infine, che la diversa assegnazione della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza tra le due Camere – alla sola V Commissione, alla Camera, alla 5^a e alla 14^a Commissione riunite, al Senato – ha creato difficoltà nell'organizzazione del ciclo di audizioni. Afferma che, se sinora si è cercato di accogliere tutte le richieste di partecipazione avanzate dalle Commissioni, d'ora in poi, per le restanti audizioni della Ministra per il Sud e la coesione territoriale e della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, sarà opportuno disporre diversamente.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) chiede che, al fine di semplificare l'organizzazione dei lavori durante le audizioni, non sia consentito di intervenire e porre domande ai deputati che chiedono di partecipare ma non sono membri delle Commissioni competenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in risposta all'onorevole Lovecchio, fa presente che non è possibile impedire di intervenire e porre domande ai deputati che partecipano alle sedute.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

C. 2921 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2066), dispone la

conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Segnala che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e che, inoltre, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato una documentazione tecnica recante chiarimenti sui profili finanziari.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, considerata la funzione di coordinamento delle norme in esame e tenuto conto che ai due decreti legge « confluiti » e contestualmente abrogati non sono stati ascritti effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 1, recante ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19, osserva che le disposizioni in esame sono volte per lo più a definire il quadro procedimentale ed organizzativo ai fini dell'adozione delle necessarie misure di contenimento. Come precisato nel corso dell'esame presso il Senato, segnala che eventuali effetti di carattere finanziario non appaiono quindi direttamente riferibili alle disposizioni medesime, ma alle misure che saranno concretamente adottate sulla base delle effettive necessità di contenimento; detti effetti – secondo quanto chiarito dal Governo – dovrebbero essere oggetto di verifica nell'ambito dei documenti di programmazione. Osserva, inoltre, che alle misure originarie, di cui al decreto-legge n. 19 del 2020 e al decreto-legge n. 33 del 2020, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi. Sulla base di tali considerazioni non formula quindi osservazioni. Non ha nulla da osservare, altresì, in merito alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, tenuto conto della natura ordinamentale delle stesse e di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla loro neutralità finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 2-bis, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico vaccini SARS-CoV-2, evidenzia che la norma istituisce, senza nuovi o maggiori oneri, una piattaforma informativa nazionale relativa alla vaccinazione per il Covid. Rileva che la predisposizione e la gestione della piattaforma sono affidate al Commissario straordinario per l'emergenza Covid, che – sempre senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – si avvale prevalentemente di società a partecipazione pubblica che prestino il proprio servizio a titolo gratuito. Segnala che per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. Si tratta del fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione. Per quanto attiene agli aspetti di quantificazione, rileva che la relazione tecnica, come integrata dai chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato, reca elementi volti a suffragare la neutralità dell'istituzione della piattaforma e del suo funzionamento. Essa inoltre elenca le voci di spesa previste per l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale vaccini (ANV). In proposito, osserva che il potenziamento dell'ANV avrà luogo nel 2021, talché gli oneri e le coperture sono riferiti solo a tale annualità, ma le modifiche opereranno a regime: andrebbero dunque acquisiti, a suo avviso, elementi volti a verificare che – come sembra desumersi implicitamente dagli elementi forniti dal Governo – tale potenziamento non comporti nuovi o maggiori oneri a regime, ad esempio per manutenzione correttiva, evolutiva, preventiva, per capacità di calcolo ecc. Segnala che andrebbe inoltre confermata l'effettiva possibilità per la gestione commissariale e

per le strutture di cui si avvale di far fronte agli adempimenti previsti senza nuovi oneri. Per i restanti profili, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e di quanto chiarito dal Governo in prima lettura e non formula osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 8 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021 per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e provvede alla relativa copertura finanziaria mediante utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in tutto o in parte dal bilancio pluriennale, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno. In proposito, non ha osservazioni da formulare giacché il Fondo in esame – capitolo 7051 dello stato di previsione del Ministero della salute – presenta le occorrenti disponibilità.

Con riferimento all'articolo 3-bis, in materia di incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza, non formula osservazioni relativamente alla possibilità per le aziende sanitarie e socio-sanitarie di conferire incarichi retribuiti, atteso che il conferimento è condizionato al rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, e che la norma configura tale ipotesi non come un obbligo bensì come una facoltà, cui gli enti potranno quindi dar corso al sussistere delle relative disponibilità di bilancio, né riguardo alla sospensione del pagamento dei ratei pensionistici nei mesi in cui i soggetti interessati percepiscono le retribuzioni, atteso che tale previsione risponde ad esigenze di salvaguardia per la finanza pubblica.

Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 4, in materia di svolgimento di elezioni per l'anno 2021.

In merito all'articolo 5, recante proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno, evidenzia che la norma, confer-

mando fino al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di soggiorno in scadenza nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2020 e la predetta data, comporta anche il differimento degli introiti derivanti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria da parte dei cittadini extra-UE interessati. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato che tale differimento opera a livello infra-annuale con riguardo al solo 2021, che è riferito a documenti comunque in scadenza nel medesimo anno e che ad analoga proroga – disposta dal novellato art. 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 125 del 2020 – non sono stati ascritti effetti finanziari.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), in risposta alle richieste del relatore, fa presente che il potenziamento dell'Anagrafe nazionale vaccini (ANV), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, comporta oneri per il solo anno 2021 ma non determina nuovi o maggiori oneri a regime e che la gestione commissariale e le strutture di cui essa si avvale, ai sensi dell'articolo 3, potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2921 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2021, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17,

comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

il potenziamento dell'Anagrafe nazionale vaccini (ANV), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, comporta oneri per il solo anno 2021 ma non determina nuovi o maggiori oneri a regime;

la gestione commissariale e le strutture di cui essa si avvale, ai sensi dell'articolo 3, potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bellucci 1.9, che, allo scopo di favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, prevede l'istituzione, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di un *voucher* a favore di uno dei genitori, per ogni figlio minore di anni 18 che sia a carico, rinviandone la disciplina ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza tuttavia indicare alcuna modalità di copertura finanziaria;

Bellucci 1.4, che, allo scopo di garantire l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, prevede l'erogazione alle istituzioni scolastiche paritarie di un contributo di 80 milioni di euro per il 2021, per sostenere

collaborazioni e condivisioni di spazi con le scuole pubbliche statali, senza tuttavia indicare alcuna modalità di copertura finanziaria;

Baroni Massimo Enrico 1.102, che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della salute con l'obiettivo di definire le modalità di erogazione di un *bonus* di spesa per l'assistenza psicologica correlata all'emergenza COVID-19. A tal fine la proposta istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendo al relativo onere con corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, che non reca tuttavia le occorrenti disponibilità;

Lucaselli 3.5, che estende ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una impossibilità alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedono l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Bellucci 5.02 e 5.06, che prevedono un'estensione, rispetto alla disciplina dettata dal decreto-legge n. 18 del 2020, del numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ai sensi della legge n. 104 del 1992, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri né indicazione della relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bellucci 1.8, che prevede il riconoscimento ai lavoratori autonomi di un'inden-

nità, erogata dall'INPS, per il periodo di quarantena del figlio convivente infraquattordicenne, provvedendo al relativo onere, stimato in 80 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa;

Bellucci 1.5, che prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado debbano garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica o l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Lollobrigida 1.101, che prevede la conclusione di un accordo tra Ministro della salute e medici di medicina generale, per garantire la somministrazione dei vaccini anti-COVID a domicilio e negli studi medici, e l'istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo di lavoro per la definizione di un protocollo unico per la somministrazione dei vaccini anche nei luoghi di lavoro. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Rizzetto 1.12, che prevede, a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'obbligo di assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro e dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID-19 è tenuto ad assicurare la fornitura delle dosi vaccinali necessarie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Rizzetto 1.13, che prevede, a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'obbligo di assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti di formazione pubblici e privati, le cui attività sono consentite in presenza. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 è tenuto ad assicurare la fornitura delle dosi vaccinali necessarie. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Bucalo 1.2, che prevede che il Ministero dell'istruzione garantisca a tutto il personale scolastico il sistema di prenotazione *on line* dei vaccini. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Rizzetto 1.14, che obbliga il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le dosi vaccinali necessarie per i soggetti fragili, le persone con patologie gravi e i disabili. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Sodano 1.1, che, nel prevedere, a favore dei titolari di strutture turistico-ricettive, la sospensione del pagamento del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, provvede al corrispondente

onere, valutato in 22 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame;

Rampelli 1.17, che, nel novellare il comma 6 dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente il diritto al lavoro agile o, in alternativa, al congedo straordinario a favore del genitore per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni sedici, ne estende la fruizione sino al 30 giugno 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Mollicone 2-*bis*.01, che riconosce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, alle imprese del settore sportivo, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche e alle società dell'impiantistica sportiva, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa;

Mollicone 2-*bis*.02, che riconosce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spetta-

colo viaggiante, del settore musicale, delle mostre, delle gallerie d'arte e della danza, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa;

Bellucci 2-*bis*.03, che riconosce ad un solo *caregiver* per nucleo familiare un contributo fino a 2.000 euro per il 2021, prevedendo che tale contributo sia erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa;

Ciaburro 3.8, che è volto a istituire una piattaforma digitale delle vaccinazioni atta a monitorare l'andamento del processo di consegna e gestione dei vaccini, delle somministrazioni, degli eventi avversi e degli appuntamenti in prima e seconda inoculazione, prevedendo che l'istituzione di tale piattaforma avviene nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione al Ministero della salute. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 3.4, che prevede che, nelle more di una riforma organica del *welfare*, le strutture assistenziali per anziani devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliere, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Go-

verno in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Baroni 3.01, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale volta ad agevolare le attività di tracciamento sul territorio nazionale delle infezioni correlate al Covid-19, anche sulla base della condivisione dei dati con gli enti territoriali e in collegamento con il fascicolo sanitario elettronico. A tal fine viene autorizzata la spesa di 966.000 euro per il 2021 destinata al potenziamento della infrastruttura tecnologica, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;

Gemmato 3-*bis*.1 e 3-*bis*.2, che sono volti a prorogare la durata degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, che le regioni possono conferire al personale sanitario per fronteggiare le esigenze connesse al contrasto al Covid-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento;

Sodano 3-*bis*.01, che è volto a istituire nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, da destinare all'attivazione di un servizio permanente di assistenza telefonica psicologica per tutti i soggetti affetti da disturbi correlati alle misure di contenimento del virus Covid-19, provvedendo alla relativa copertura tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;

Sapia 5.01, che prevede che, nelle regioni in cui viene effettuata la didattica a distanza, i genitori degli studenti fino al compimento del quattordicesimo anno, e comunque frequentanti la scuola dell'obbligo, che svolgano un lavoro dipendente, pubblico o privato, fruiscono dei congedi parentali, retribuiti nella misura del 50 per cento della retribuzione stipendiale tabellare, per tutto il periodo in cui permangono le attività didattiche a distanza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Gemmato 5.03, che estende al 31 dicembre 2021 la possibilità per le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale di operare la distribuzione per conto dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta dalle strutture pubbliche. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Ciaburro 5.04, che è volto a prorogare, a sostegno delle imprese di pubblico esercizio, l'esonero dal pagamento della COSAP e della TOSAP, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 75 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;

Bellucci 5.05, che proroga le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, relative all'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti pubblici e privati per ragioni riconducibili al Covid-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano pre-

sentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative testé puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ylenja LUCASELLI (FDI) critica il parere contrario del Governo sulle proposte emendative richiamate dal relatore, affermando che è stato espresso in modo troppo stringato e senza la redazione di una relazione tecnica di supporto, pur trattandosi di questioni rilevanti che i Ministeri competenti dovrebbero poter valutare. Chiede pertanto di rinviare la seduta per dare al Governo il tempo di esprimere un parere più circostanziato.

Passando ad esaminare le singole proposte emendative, riguardo all'emendamento Bellucci 1.8, che prevede, in favore dei lavoratori autonomi, il riconoscimento di un'indennità per il periodo di quarantena del figlio convivente infraquattordicenne, ne sottolinea l'importanza per tutelare una categoria di lavoratori sinora dimenticata dal legislatore durante l'emergenza epidemiologica. In merito alla obiezione sollevata dal Governo sulla mancanza della quantificazione finanziaria della misura, precisa che, mentre i lavoratori autonomi sono già determinati nel numero, non è possibile sapere *a priori* quanti di essi chiederanno di usufruire del beneficio.

Riguardo all'emendamento Bellucci 1.5, che prevede che le istituzioni scolastiche garantiscano l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità anche in caso di didattica a distanza, ritiene che ai fini dell'espressione del parere, per quanto sia determinato il numero degli studenti disabili, sia necessaria una valutazione precisa dei costi da parte del Ministero competente.

Con riferimento agli emendamenti Rizzetto 1.12, Rizzetto 1.13 e Rizzetto 1.14 che

propongono di obbligare le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a vaccinare coloro che lavorano negli istituti scolastici e i soggetti fragili, le persone con patologie gravi e i disabili, ritiene che il parere contrario del Governo non sia fondato dal momento che tali funzioni rientrano anche nelle competenze di tali enti territoriali e quindi nei rispettivi poteri di spesa.

Riguardo all'emendamento Bucalo 1.2, che prevede che il Ministero dell'istruzione garantisca a tutto il personale scolastico il sistema di prenotazione *on line* dei vaccini, ritiene che gli istituti scolastici potrebbero utilizzare a tale scopo la piattaforma per la didattica a distanza, senza ulteriori oneri finanziari.

In merito all'emendamento Rampelli 1.17, che propone di estendere sino al 30 giugno 2021 la fruizione del diritto al lavoro agile o, in alternativa, al congedo straordinario a favore del genitore per la durata della quarantena del figlio convivente minore di anni sedici, ritiene che la quantificazione finanziaria non sia necessaria.

Riguardo all'emendamento Ciaburro 3.8, volto a istituire una piattaforma digitale delle vaccinazioni, ricorda che il precedente Governo aveva realizzato la app Immuni che potrebbe essere utilizzata anche per monitorare il processo di consegna e gestione dei vaccini, proprio secondo il disposto della proposta emendativa in questione, in base al quale l'istituzione della piattaforma avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione al Ministero della salute.

Con riferimento all'emendamento Bellucci 3.4, volto a integrare le strutture assistenziali per anziani con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, rileva che si intende mettere in rete, collegandole, strutture ospedaliere ed extraospedaliere già esistenti, senza alcun aggravio economico.

In merito all'emendamento Lucaselli 3.5 afferma che esso mira all'equiparazione di trattamento tra i lavoratori che siano in possesso di certificazione attestante l'impossibilità alla somministrazione del vaccino e i lavoratori fragili, per i quali il periodo di assenza dal servizio è equipa-

rato al ricovero ospedaliero, secondo quanto già disposto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Con riferimento agli articoli aggiuntivi Bellucci 5.02 e 5.06, volti ad incrementare il numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa usufruibili ai sensi della legge n. 104 del 1992, sui quali il relatore e la sottosegretaria Castelli hanno concordato nell'espressione di un parere contrario, evidenzia come a suo avviso le predette proposte emendative non richiedano il reperimento di risorse a copertura finanziaria, anche in considerazione della estrema esiguità della casistica interessata. Nell'invitare pertanto il Governo a meglio esplicitare le ragioni che lo hanno indotto ad esprimere il parere contrario, auspica comunque che per il futuro lo stesso sia in grado di produrre, con riferimento agli emendamenti presentati per l'esame in Assemblea, le corrispondenti relazioni tecniche, onde consentire ai singoli parlamentari di comprendere esattamente le motivazioni addotte a sostegno del parere espresso.

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede alla presidenza come intenda procedere nei lavori, stante l'imminente avvio della discussione in Assemblea.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, essendo stato comunicato il prescritto preavviso, le votazioni in Aula avranno inizio a partire dalle ore 11.30 e che pertanto, qualora entro quel termine la Commissione bilancio non dovesse avere ancora esaurito l'esame delle proposte emendative riferite al decreto-legge in discussione, si riserverà di richiedere all'Assemblea ulteriore tempo.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sulle proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia, sulle quali è stato proposto un parere contrario, segnala come esse affrontino questioni cruciali, di carattere prevalentemente sociale ma non solo, nel quadro del contrasto alla difficilissima situazione determinata dalla straordinaria crisi pandemica in atto. Ri-

leva preliminarmente che le proposte emendative presentate dai gruppi, oltre a dover superare l'abituale vaglio di ammissibilità per materia presso le competenti Commissioni di settore, non sempre a suo giudizio improntato a canoni di coerenza, sono altresì chiamate a superare, con specifico riferimento ai profili di carattere finanziario, la verifica svolta dalla Commissione bilancio. A tale ultimo proposito, fa presente che i parlamentari dovrebbero quindi essere sempre posti nella condizione di apprezzare esattamente le motivazioni in forza delle quali il Governo esprime eventualmente parere contrario, non essendo a suo avviso sufficiente appellarsi alla mera assenza di apposita relazione tecnica. Da un punto di vista più generale, segnala infatti che il parere contrario espresso per gli aspetti di carattere finanziario dalla Commissione bilancio sulle proposte emendative all'esame dell'Assemblea compromette inevitabilmente, sulle dirimenti questioni oggetto delle medesime, lo svolgimento di una discussione seria ed approfondita in Aula, in ciò vanificando almeno in parte la sostanza di una vera democrazia parlamentare.

Nel rilevare come la questione sia pertanto più ampia rispetto alla mera circostanza di reperire l'occorrente copertura finanziaria, segnala che gli emendamenti presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia, in precedenza richiamati anche dalla collega Lucaselli, sono essenzialmente finalizzati a velocizzare e rendere maggiormente efficaci le modalità di svolgimento della improcrastinabile campagna vaccinale e come tali meritano di essere seriamente valutati dal relatore e dal Governo, dal momento che, alla luce delle predette finalità, gli emendamenti in questione appaiono piuttosto suscettibili di generare, sia pure indirettamente, risparmi di spesa, dal momento che ad un più celere completamento della campagna di vaccinazione conseguirebbe naturalmente il venir meno delle misure di ristoro e sostegno delle attività economiche e delle categorie danneggiate dalla crisi. Ribadendo come l'assenza di relazione tecnica, da imputare piuttosto ad una carenza del Governo, non possa dun-

que costituire un elemento impeditivo, invita a compiere un approfondimento ulteriore tanto sugli emendamenti in precedenza richiamati dalla collega Lucaselli quanto sull'emendamento Lollobrigida 1.101, che prevede la conclusione di un accordo tra il Ministero della salute e i medici di medicina generale volto a garantire la somministrazione dei vaccini a domicilio e negli studi medici nonché l'istituzione presso il medesimo Ministero di un tavolo di lavoro per la definizione di un protocollo unico per la somministrazione dei vaccini anche nei luoghi di lavoro. Richiama inoltre l'attenzione sugli emendamenti Gemmato 3-bis.1 e 3-bis.2 che, nell'allineare alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato da Covid-19 la durata degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle regioni al personale sanitario, si collocano nell'ambito di uno sforzo di semplificazione burocratica tante volte da più parti auspicata. Esprime inoltre perplessità in merito al parere contrario formulato sull'articolo aggiuntivo Gemmato 5.03 che, nell'estendere al 31 aprile 2021 la possibilità per le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale di procedere direttamente alla distribuzione dei farmaci altrimenti erogati in regime ordinario dalle strutture pubbliche, affronta il tema cruciale, sul quale recentemente aveva convenuto anche il gruppo di Forza Italia, del ruolo delle farmacie nel contrasto alla pandemia, soprattutto di quelle rurali, che rappresentano una indefettibile presenza capillare sul territorio in grado di assicurare la tempestiva somministrazione dei vaccini nonché una adeguata informazione ai cittadini. Rileva peraltro che la proposta emendativa in commento non appare a suo avviso suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avanzando quindi in proposito il sospetto che la contrarietà su di esso espressa, come sulle altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, possa piuttosto discendere da una pregiudiziale politica nei confronti dell'unica forza parlamentare di opposizione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel ribadire il parere contrario in precedenza

espresso sulle proposte emendative richiamate dagli onorevoli Lucaselli e Trancassini per mancanza di copertura finanziaria o non corretta quantificazione degli oneri, tanto più in assenza di apposita relazione tecnica, conviene sulla rilevanza delle problematiche dalle stesse affrontate, evidenziando tuttavia come alcune di esse potranno trovare concreta risoluzione già nell'ambito del decreto-legge di prossima adozione, destinato a declinare le modalità di utilizzo, per finalità di sostegno alle attività economiche danneggiate dalla crisi pandemica, dello scostamento di bilancio autorizzato nel mese di gennaio scorso dalle Camere, pari a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021. Tanto premesso, con specifico riguardo all'emendamento Lollobrigida 1.101, fa presente che il parere contrario su di esso espresso risulta motivato dal fatto che il richiamato accordo tra il Ministero della salute e i medici di medicina generale comporta oneri connessi al riconoscimento di un compenso in favore di questi ultimi privi di adeguata copertura. Infatti il citato accordo in realtà è già stato sottoscritto e comporterà oneri cui dovrà provvedersi con il decreto-legge « sostegno » che sarà prossimamente adottato, utilizzando quota parte delle risorse finanziarie derivanti dal predetto scostamento di bilancio. Tutto ciò considerato, invita pertanto i firmatari a presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno in tal senso, che non potrà che trovare accoglimento da parte del Governo. Per quanto concerne invece gli emendamenti Gemmato 3-bis.1 e 3-bis.2, pur convenendo sul fatto che essi tentano di risolvere una questione certamente rilevante, evidenzia tuttavia che gli stessi non risultano assistiti dalla necessaria copertura finanziaria. Per quanto riguarda invece l'articolo aggiuntivo Gemmato 5.03, sul quale conferma il parere contrario, fa presente che anche la tematica da esso affrontata potrà essere eventualmente approfondita in sede di predisposizione o di successivo esame parlamentare del predetto decreto-legge « sostegno » che, come detto, il Governo si appresta a varare. Rileva, infine, che le proposte emendative

presentate dal gruppo Fratelli d'Italia vertenti principalmente nella materia del lavoro pubblico e privato, come gli emendamenti Bellucci 1.8 e 5.05, sui quali conferma il parere contrario, reperiscono la copertura finanziaria dei relativi oneri tramite utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione, incidendo su disponibilità che allo stato risultano però destinate ad altre finalità.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare la sottosegretaria Castelli per le informazioni di maggior dettaglio esposte in riferimento agli emendamenti del gruppo Fratelli d'Italia oggetto di parere contrario ed apprezzando la disponibilità del Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno in Assemblea volto a recepire le finalità dell'emendamento Lollobrigida 1.101, tiene tuttavia a precisare che la tempestività delle misure adottate rappresenta un fattore fondamentale in vista di un efficace contrasto alla crisi pandemica ed alle sue conseguenze di carattere economico e sociale.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.101, 1.102, 3.4, 3.5, 3.8, 3-bis.1 e 3-bis.2, e sugli articoli aggiuntivi 2-bis.01, 2-bis.02, 2-bis.03, 3.01, 3-bis.01, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05 e 5.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, stante l'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, avverte quindi che i restanti punti

iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna si intendono rinviati ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37-A.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013. C. 2231 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011. C. 2232 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. C. 2522 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. C. 1768-A Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020. C. 2842-A Governo.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza. Atto n. 240.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Atto n. 241.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Atto n. 242.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (C. 2921 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.
Rif. prot. entrata nr. 0041003/2021
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: AC 2921 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica ed alla relazione tecnica pervenuta, per le vie brevi, in data 5 marzo 2021.

Al riguardo, si trasmette **la relazione tecnica positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Biochi Mancotta

Relazione Tecnica
ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196

AC 2921 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 dello schema di decreto-legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tali disposizioni, difatti, si sostanziano ai primi due commi, nella proroga del termine nell'ambito del quale possono essere adottate le specifiche misure previste dal DL 19/2020 e dal dl 33/2020, già al fine del contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19, già precedentemente previste per l'intero territorio nazionale.

Il comma 3 individua *ex lege* alcune specifiche misure dirette a disporre limitazioni degli spostamenti ai fini di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19. **Tali disposizioni vengono prorogate al 27 marzo 2021 a seguito della trasfusione delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, che contestualmente viene abrogato, nel decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.**

Viene, altresì, abrogato il comma 4 e sono inseriti i commi *4-bis* e *4-ter*, che dispongono un aggiornamento delle misure dirette a disporre limitazioni degli spostamenti ai fini del contenimento e della gestione dell'epidemia da COVID-19, fino al 27 marzo 2021.

Al comma 5, viene aggiunto un capoverso, introducendo nell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il comma *16-septies* che prevede le denominazioni (“Zona bianca”, “Zona gialla”, “Zona Arancione” e “Zona rossa”) già utilizzate per definire le zone caratterizzate da diverse tipologie di scenario (1, 2 e 3), differente grado di rischio epidemiologico e con una determinata incidenza settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti, secondo i parametri già disciplinati ai commi *16-quater*, *16-quinquies* e *16-sexies* del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020.

Le disposizioni, pertanto, hanno natura ordinamentale e, come tali, non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analogo natura ordinamentale ha l'articolo 2 che si limita a ribadire l'applicazione di sanzioni già previste dalla vigente normativa. **Viene, in ogni caso, inserito il riferimento all'articolo 2, comma *2-bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, prevedendo che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 1 del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato ovvero alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.**

La disposizione ha natura ordinamentale e, come tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo *2-bis* prevede la possibilità di somministrare alimenti e bevande da parte delle associazioni ricomprese tra gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonostante la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, purché vengano rispettati i protocolli di sicurezza fissati per le attività economiche analoghe ed evitando, in ogni caso, qualsiasi forma di assembramento.

La previsione riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 3 si specifica che le disposizioni sono destinate a definire la base giuridica per il trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute.

La norma chiarisce che la predisposizione e la gestione della piattaforma nazionale di cui al primo comma avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Come chiarito dal comma 2, il Commissario Straordinario, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020, è autorizzato ad avvalersi di una o più società a partecipazione pubblica, che presteranno il loro supporto a titolo gratuito ovvero senza far ricadere eventuali oneri sul bilancio dello Stato. Nello specifico, si prospetta l'utilizzo di una piattaforma già esistente e operativa, che, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, sarà messa a disposizione della Struttura commissariale e finalizzata ad assicurare le attività di logistica oltretutto quelle delle regioni e delle province autonome che lo richiederanno, in via sussidiaria, per le operazioni di prenotazione, somministrazione e registrazione delle vaccinazioni.

Si rappresenta, inoltre, che il monitoraggio dell'attuazione del piano strategico delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 richiede l'adeguamento del sistema informativo dell'Anagrafe nazionale vaccini istituita dal decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, al fine di:

- raccogliere con frequenza almeno giornaliera e in modalità incrementale, tutte le informazioni relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, su base individuale;
- raccogliere, con frequenza giornaliera e in forma aggregata, i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione dell'acquisizione.

È necessario inoltre, per il conferimento all'ECDC dei dati sulle vaccinazioni aggregati per sesso, fascia d'età e eventuale stato di gravidanza, acquisire anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza della persona vaccinata.

Le informazioni relative alle somministrazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 e alle prenotazioni devono essere acquisite sia dai sistemi informativi delle regioni e delle province autonome sia dalla piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che opera in sussidiarietà per quelle regioni in cui il sistema informativo vaccinale non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi a tale straordinaria campagna di vaccinazione.

Inoltre, occorre che l'Anagrafe nazionale vaccini renda disponibili strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini alla suddetta piattaforma nazionale, proprio al fine di agevolare le attività di distribuzione sopra citate.

L'adeguamento della Anagrafe nazionale sarà realizzato nell'ambito dell'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute, gestita attraverso il contratto esecutivo - lotto 2 - di cui all'«Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale», stipulato dalla DGSISS con l'appaltatore individuato da CONSIP nell'ambito dell'apposita gara espletata per il Ministero della salute - ID SIGEF 1974. Pertanto, si prevede di:

1. utilizzare l'infrastruttura tecnologica e applicativa già disponibile presso il Ministero della salute;
2. adeguare il Sistema Anagrafe nazionale vaccini per consentire l'acquisizione con frequenza almeno giornaliera di un nuovo flusso dati relativo alle somministrazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2;
3. realizzare strumenti di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati del nuovo flusso relativo alle somministrazioni giornaliere delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, con produzione di report e invio flusso alla piattaforma nazionale;
4. adeguare il Sistema Anagrafe nazionale vaccini per consentire l'acquisizione con frequenza almeno giornaliera di un nuovo tracciato relativo alle prenotazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2;

5. realizzare strumenti di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati del nuovo flusso relativo alle prenotazioni giornaliere delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, con produzione di report e invio flusso alla piattaforma nazionale;
6. rendere più performanti gli attuali sistemi di cifratura/decifratura e verifica della firma digitale al fine di adeguarli ai volumi di dati relativi alle vaccinazioni e alle prenotazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
7. assicurare supporto alle diverse tipologie di utenti.

Si è valutato che le attività 1 e 7 non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli già sostenuti per la gestione dei sistemi informativi del Ministero della salute, mentre per le attività 2, 3, 4, 5 e 6 si riportano di seguito gli oneri finanziari stimati.

Attività	Servizio	Quantità	Tipologia	Costo Unitario	Costo IVA esclusa	Costo IVA inclusa
Attività di supporto per analisi preliminare e realizzazione documenti tecnici di specifiche	Supporto Tecnico Specialistico	30	Tariffa mix	€ 275,50	€ 8.265,00	€ 10.083,30
Attività di supporto ai test di interoperabilità con regioni e piattaforma nazionale	Supporto tecnico Specialistico	15	Tariffa mix	€ 275,50	€ 4.132,50	€ 5.041,65
Implementazione della acquisizione, elaborazione e caricamento dati dei nuovi flussi	Sviluppo SW	500	FP	€ 150,82	€ 75.410,00	€ 92.000,20
giornalieri di prenotazioni e somministrazioni vaccini antiSARS-CoV-2		30	gg/p	€ 225,50	€ 6.765,00	€ 8.253,30
Realizzazione dashboard e reportistica dati aggregati	Sviluppo SW	185	FP	€ 150,82	€ 27.901,70	€ 34.040,07
		10	gg/p	€ 225,50	€ 2.255,00	€ 2.751,10
Attività di conduzione applicativa per supporto go-live e post-go-live (1 anno)	Conduzione Applicativa	931	Tariffa mix	€ 233,50	€ 217.389	€ 265.214,58
Attività di supporto: - alla progettazione di una nuova isola crittografica di cifratura/decifratura (file e stringhe) e di verifica della firma digitale - alla configurazione degli HSM.	Supporto Tecnico Specialistico	100	Tariffa mix	€ 275,50	€ 27.550	€ 33.611,00
Implementazione della nuova isola crittografica utilizzando una logica di gestione a code.	Sviluppo SW	908	gg/p	€ 225,50	€ 204.754	€ 249.799,88
Adeguamento degli attuali sistemi (GAF, Interconnessione, flussi SIAD, HOSP...) all'utilizzo della nuova isola crittografica.	Sviluppo SW	300	gg/p	€ 225,50	€ 67.650	€ 82.533,00
Potenziamento della infrastruttura attuale per l'armonizzazione degli attuali sistemi con la nuova isola crittografica di cifratura/decifratura (file e stringhe) e di verifica della firma digitale prevedendo anche la messa a disposizione di un gestore delle code.	Da considerare nell'attuale accordo con INAIL nell'ambito del polo unico strategico				€ 149.732	€ 182.672,53
TOTALE					791.803,20€	€ 966.000,00

All'onere per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

L'articolo 3-bis è diretto a prevedere che le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012, possano conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza, al quale non è comunque erogato il trattamento previdenziale nel periodo in cui l'incarico è retribuito.

Poiché si prevede espressamente che la disposizione debba essere attuata nel rispetto dei vigenti limiti di spesa in materia di personale sanitario, come stabiliti dall'articolo 11 del decreto legge 35/2019, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, lettere a) e b), ha natura ordinamentale. Dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le successive lettere b-bis) e b-ter), modificando i commi 5 e 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, applicano anche all'anno 2021 la disposizione di deroga, già prevista per l'anno 2020, in ordine alla raccolta delle sottoscrizioni per le candidature relative al rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, riducendole ad un terzo. Tale disposizione, di natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui all'art. 5, come già rappresentato nel corso di analoghi interventi normativi, si limita a prevedere una proroga del termine di validità dei titoli di soggiorno con scadenza nel periodo di proroga dello stato di emergenza sanitaria. Essa pertanto ha natura prettamente ordinamentale ed è insuscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5-bis inserisce la clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

08/03/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

